

Ordine del giorno

“Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee alla costruzione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.”

Premesso

che il Decreto Legislativo n.31/2010, come successivamente modificato ed integrato, recante la Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, conferisce a Sogin, soggetto responsabile per la realizzazione e l'esercizio del Deposito Nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico, il compito di definire una proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del suddetto Deposito;

che in data 02.01.2015 Sogin s.p.a. (società incaricata dello smaltimento degli impianti nucleari italiani e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi), ha trasmesso al Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA (oggi ISIN) la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) alla localizzazione del Deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività e del combustibile irraggiato provenienti dalla pregressa gestione di impianti nucleari incluso in un Parco Tecnologico;

che con nota del 01.04.2019, il Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico, ha richiesto alla Sogin di tenere conto, in termini di criteri di opportunità socio-ambientale, anche della classificazione sismica definita dalle Regioni;

che la prima versione della CNAPI ha subito molteplici revisioni e che le ultime proposte di CNAPI (Rev.08 e Rev.09) sono state presentate dalla Sogin nel mese di gennaio 2020;

che entrambe tali versioni della CNAPI sono state validate dall'ISIN, con nota del 5 marzo 2020, senza ulteriori rilievi;

che per 'aree potenzialmente idonee' si intendono le aree, anche vaste, che presentano caratteristiche favorevoli alla individuazione di siti in grado di risultare idonei alla localizzazione del deposito attraverso successive indagini tecniche specifiche e sulla base degli esiti di analisi di sicurezza condotte;

che l'attività di selezione delle aree avrebbe tenuto conto dei criteri connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche, naturalistiche e antropiche del territorio che rendono compatibile un'area con la realizzazione di un deposito di smaltimento di rifiuti radioattivi;

che la Sogin, soggetto responsabile per la realizzazione e l'esercizio del Deposito Nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi e del Parco Tecnologico, in data 5 gennaio ha pubblicato la proposta di Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee a ospitare il suddetto deposito e il Parco Tecnologico, avviando il percorso di consultazione;

che tale pubblicazione, in base a quanto rilevato nel nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, ha ad oggetto:

- la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico, definita dalla Sogin come Rev.08 del 22 gennaio 2020;
- l'ordine di idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socioambientali, definito dalla Sogin nel documento Rev.05 "Proposta di ordine delle idoneità delle aree CNAPI", tenendo altresì conto dei rilievi espressi di seguito;
- il progetto preliminare del Parco Tecnologico proposto dalla Sogin ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i.;
- la documentazione a corredo del progetto preliminare proposto dalla Sogin ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., che, ai fini del dimensionamento del deposito, dovrà tener conto della stima complessiva dei rifiuti da smaltire, e, comprensivi di quelli previsti all'art. 242, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

che il Deposito sarà costituito da un'infrastruttura ambientale di superficie che permetterà di sistemare i rifiuti radioattivi prodotti dall'esercizio e dallo smantellamento degli impianti nucleari e dalle quotidiane attività di medicina nucleare, industria e ricerca;

che il Deposito sarà costituito dalle strutture per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi a molto bassa e bassa attività e da quelle per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi a media e alta attività, andando a occupare una superficie complessiva di 150 ettari, di cui 110 per il solo deposito e 40 per il Parco Tecnologico, che tale Deposito avrà la capacità di ospitare circa 78.000 metri cubi di rifiuti a molto bassa e bassa attività;

che inoltre, in attesa della disponibilità di un deposito geologico, nel medesimo sito del Deposito Nazionale sarà collocata una separata struttura ospitante il Complesso Stoccaggio Alta Attività per l'immagazzinamento di lungo periodo di circa 17.000 metri cubi di rifiuti a media e alta attività;

che il periodo di esercizio del Deposito Nazionale è stato stimato in 40 anni, con una maggior incidenza nei primi 20 anni;

che una volta raggiunta la capacità massima di contenimento non verranno stoccati nel deposito ulteriori rifiuti;

che successivamente alla chiusura del deposito, per i 300 anni necessari a far decadere la radioattività dei rifiuti a molto bassa e bassa attività la struttura e le aree circostanti saranno soggette a monitoraggio;

che la Carta Nazionale individua 67 aree idonee su tutto il territorio nazionale, ulteriormente articolate e classificate in 3 ordini di idoneità, sulla base delle caratteristiche tecniche e socio ambientali delle stesse;

che la proposta di CNAPI in base ai criteri applicati, suddivide le Aree Potenzialmente Idonee in tre fasce (A, B e C);

che all'interno della fascia A vi è un'ulteriore suddivisione tra zone "molto buone" (A1) e zone "buone" (A2);

che la proposta della Carta nazionale individua tra le zone idonee anche un'area in Provincia di Siena, al confine tra il Comune di Trequanda e il Comune di Pienza, classificando la suddetta zona con idoneità "buona" (A2);

che entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonché i soggetti portatori di interessi qualificati, possono formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato;

che successivamente all'esame delle Osservazioni la stessa Sogin aggiornerà la proposta iniziale redigendo una versione aggiornata della proposta di Carta nazionale delle aree idonee, che verrà trasmessa per la successiva approvazione da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

che successivamente verrà avviata la possibilità di formulare manifestazioni di interesse e le trattative con enti locali e regioni, al fine di formalizzare con uno specifico protocollo di accordo preliminare alle procedure autorizzative per l'insediamento;

Considerato

che la messa in sicurezza dei rifiuti, costituisce un adempimento di interesse nazionale non ulteriormente procrastinabile;

che a causa dei ritardi accumulati nel tempo nell'individuazione di un sito centralizzato per lo stoccaggio di lungo periodo dei rifiuti radioattivi, il nostro paese è incorso nell'ennesima infrazione comunitaria alla quale corrispondono anche sanzioni economiche;

che la procedura individuata ha il pregio di inaugurare una stagione di approfondimenti, partecipazione e verifiche tecniche trasparenti;

che, tuttavia, a causa delle difficoltà dovute alle misure di contrasto alla presente pandemia, volte a limitare la possibilità di riunirsi in presenza e comportando la necessità di lavorare precipuamente a distanza a mezzo di strumenti telematici, il termine di 60 giorni previsto dalla Legge per presentare le Osservazioni risulta estremamente stringente;

che l'applicazione dei criteri di classificazione previsti dalle Linee Guida ISPRA non possono ritenersi esaustive ai fini della definizione delle aree idonee, ma necessitano di essere integrati con valutazioni paesaggistiche e socio-economiche

Visto

Che l'area denominata SI-5 e proposta come idonea, ricadente tra i comuni di Trequanda e Pienza, è situata sul perimetro dell'area riconosciuta come patrimonio mondiale dell'umanità da parte dell'UNESCO;

che, sull'individuazione dei criteri e scelta dei fattori di classificazione per il modello proposto fa parte, tra gli altri, l'indicatore "trasporti terrestri" e che da come si evince dalla proposta di ordine di idoneità delle aree CNAPI e relativa procedura a seguito del nulla osta del 30/12/2020, per l'area SI-5, sono da considerarsi "Favorevole" solo ed unicamente la valutazione del parametro "Percorrenza tot. dei trasporti stradali" il quale viene stimato in 10,2 Mln di km senza tenere conto dell'effettivo stato delle strade, ma semplicemente del baricentro medio rispetto ai siti esistenti.

che queste strade attraversano borghi storici, centri abitati e siti UNESCO e che quindi non possono essere ampliate e/o adeguate a questo tipo di trasporto, in particolare ad un prevedibile continuo e costante passaggio di mezzi pesanti per il trasporto del materiale radioattivo.

che il territorio di Trequanda, collocato in Val di Chiana al confine con la Val d'Orcia ha ottenuto, quale primo Comune toscano e tra i primissimi in Italia, il prestigioso riconoscimento di "Paesaggio

rurale storico” con Decreto d’iscrizione al Registro nel febbraio 2018 da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali premiando il Dossier dal titolo “Il paesaggio policolturale di Trequanda”;

Che dal 1994, anno della costituzione, Trequanda, che è socio fondatore, fa parte dell’Associazione nazionale delle Città dell’Olio. Paesaggio, quello olivicolo, patrimonio da valorizzare e tutelare per la promozione e l’incremento della produzione e sviluppo di prodotti di qualità e di turismo.

Le Città dell’Olio che senza dubbio, oggi rappresentano un importante asset sul quale investire con progettualità mirate a vantaggio di un più vasto territorio circostante.

Insieme agli altri tre paesaggi olivicoli, a livello nazionale che hanno ottenuto questo riconoscimento, nell’ottica di considerarlo sempre di più un bene culturale da conservare ed una esperienza turistica da vivere, le Città dell’Olio e dei paesaggi olivetati sono state iscritte nel registro della Rete dei Paesaggi Rurali Storici istituito dal Mipaaf dove Trequanda, nella figura del sindaco, esprime il coordinatore nazionale.

che il sito è così posto a nord del torrente Toma e ad ovest della strada per Sant’Anna in Camprena, luoghi entrambi che fanno da confine tra i comuni di Trequanda e Pienza. Territori e “beni culturali”, come la Chiesa e il Monastero lì ubicati ed immortalati nella loro bellezza anche nel film “il Paziente Inglese”;

che a pochi chilometri in linea d’aria dal sito identificato insiste la località "Bagnacci", con pozze di acqua calda di origine termale, a testimonianza di un’attività geotermica di origine vulcanica tutt’ora attiva, e quindi di un territorio tutt’altro che stabile dal punto di vista geologico;

che in prossimità dell’area indicata sono presenti alcuni Beni Architettonici tutelati (la Chiesa e Monastero di Sant’Anna in Camprena, dove nei primi anni del ‘900 sono stati effettuati ritrovamenti etruschi di epoca ellenistica, il Podere Lama, Villa Il Palazzone, la Chiesa Di San Regolo e vicino a San Regolo Palazzo Massaini costruito da Bibbiano Cacciacconti nel SEC XV) ai sensi della parte II del D.Lgs.42/2004, cosiddetti "Beni Monumentali", che proprio per la vicinanza del sito possono generare la tutela indiretta ai sensi dell’art.46 dello stesso D.lgs.n.42/2004;

che la contiguità con il sito Unesco coincidente anche con il perimetro dell’Area Naturale Protetta d’Interesse Locale “Valdorca”, istituita sulla base di norme regionali vigenti negli anni 90’, ed inserita in un ambito territoriale intensamente antropizzato, per cui necessitano azioni di conservazione e ricostituzione delle originarie caratteristiche ambientali;

che la localizzazione proposta da Sogin si pone, altresì, in posizione pressoché prossima, equidistante e quasi da essere intercluso dai Siti Natura 2000 - ZSC e ZPS coincidenti (ZSC-ZPS) (una volta denominati chiamati SIR- siti di interesse regionale) "Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano" a nord-ovest, e "Lucciolabella" (che è anche riserva naturale) e "Crete dell’Orcia e del Formone" a sud-est;

che l’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE evidenzia la probabilità di incidenze significative su specie protette (flora e fauna) può derivare non soltanto da piani o progetti situati all’interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto (C-142/16, punto 29);

che per questo motivo, è importante che gli Stati membri e le proprie articolazioni regionali e locali, a livello legislativo e nella pratica, consentano l’applicazione delle salvaguardie di cui all’articolo 6, paragrafo 3, alle pressioni di sviluppo, comprese quelle che si situano all’esterno dei siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative e negative su di essi;

che le motivazioni di tale riconoscimento sono state le seguenti: “La Val d’Orcia è un eccezionale esempio del ridisegno del paesaggio del Pre-Rinascimento, che illustra gli ideali del buon governo e la ricerca estetica che ne ha guidato la concezione celebrata dai pittori della scuola senese, la

Val d'Orcia è divenuta un'icona del paesaggio che ha profondamente influenzato lo sviluppo del pensiero paesistico;

che il mantenimento di tale riconoscimento mondiale costituisce priorità per le comunità locale, che identifica le sue risorse economiche e culturali con il paesaggio, risultando incompatibile con l'idoneità, anche solo teorica, ad ospitare un Deposito permanente di rifiuti radioattivi della dimensione di 150 ettari;

che la zona oggetto della proposta è fortemente integrata alle dinamiche di vocazione turistica di un territorio più ampio, corrispondente almeno a quello della Valdichiana Senese, le cui caratteristiche identitarie verrebbero compromesse dalla realizzazione dell'insediamento in oggetto;

Considerato

che tra i criteri approfondimento impiegati per la definizione di idoneità delle aree vi è il criterio identificato come CA11 legato alle **“produzioni agricole di particolare qualità e tipicità e luoghi di interesse archeologico e storico”**;

che per tale valutazione la scheda rimanda ad approfondimenti di carattere locale;

che l'area è invece situata in zona altamente vocata per produzioni agricole, vitivinicole di elevatissima qualità e di riconoscibilità internazionale, tutelate da specifici marchi DOP, DOCG e IGP;

che l'eventuale realizzazione di un deposito di rifiuti radioattivi contrasterebbe con gli investimenti ed i programmi di ogni forza politica presente sul territorio, votati alla sostenibilità ambientale, alla valorizzazione delle produzioni d'eccellenza e dei prodotti tipici, nonché del turismo e della tutela dei paesaggi rurali;

che la realizzazione di un insediamento di questo tipo:

- rappresenterebbe un potenziale rischio per la salute delle popolazioni residenti in tutta l'area;
- implicherebbe un impatto negativo sulle attività agricole, produttive e ricettive;
- costituirebbe un elemento estraneo rispetto alla vocazione del territorio interessato;

che l'area oggetto della proposta appartiene infatti a un territorio a vocazione nazionale e internazionale all'artigianato di eccellenza, al turismo, alla cultura, all'elevata qualità della vita;

che l'area rientra, altresì, in un sistema codificato a livello locale, regionale, comunitario ed europeo di tutela e salvaguardia di beni culturali, architettonici e di risorse naturalistico-ambientali sopra meglio evidenziate;

che la stessa documentazione prodotta da SOGIN per l'applicazione del suddetto indicatore afferma di voler escludere aree a tutela paesaggistica UNESCO;

Visti

- riferimenti alla pianificazione urbanistica locale o provinciale
- riferimenti alla legislazione sul consumo di suolo zero

- riferimenti alla legislazione sui beni culturali
- riferimenti alle misure di salvaguardia e protezione delle risorse naturali e specie protette (flora e fauna)
- riferimenti all'assenza di viabilità adeguata

Esprime

in base alle considerazioni di cui in premessa, la netta contrarietà dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese alla proposta di idoneità dell'area denominata SI5 contenuta nella Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee alla costruzione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Impegna

l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese a presentare formali Osservazioni alla Carta Nazionale, nell'ambito della procedura di consultazione, al fine di ottenere la revisione dell'idoneità dell'area individuata tra i Comuni di Trequanda e Pienza

il Presidente e la Giunta a richiedere il coinvolgimento della Provincia e della Regione, affinché gli stessi enti presentino autonome Osservazioni alla Carta, entro i termini previsti per la consultazione

a richiedere una proroga dei termini previsti per l'espletamento della procedura di consultazione

a costituire un pool di tecnici interistituzionale e interdisciplinare per il supporto alla redazione della documentazione tecnica

i propri membri a farsi parte diligente e coinvolgere le rispettive forze politiche di appartenenza per scongiurare la realizzazione del suddetto deposito di scorie nucleari.

a coinvolgere le Associazioni strategiche del territorio in modo che anche le stesse possano produrre relative osservazioni.

a trasmettere il presente atto al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione Toscana, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, nonché ai vertici della società Sogin Spa.